

### c- SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

Sono definite "spese per sponsorizzazioni" le spese sostenute nell'ambito di un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive mediante il quale la Società ha la possibilità di pubblicizzare in appositi spazi e/o nell'ambito di manifestazioni pubbliche, il proprio logo, il marchio, i prodotti ed i servizi. La sponsorizzazione è ammessa a condizione che persegua esigenze aziendali e nei limiti di spesa previsti dal budget previsionale annuale.

La sponsorizzazione è regolata da un apposito contratto nel quale devono essere stabiliti:

- a) l'oggetto, la sua finalità e la sua durata;
- b) il diritto dell'azienda all'utilizzazione esclusiva ovvero non esclusiva degli spazi pubblicitari nel corso delle iniziative per le quali sia prevista la sponsorizzazione;
- c) l'importo della sponsorizzazione;
- d) le modalità di svolgimento della sponsorizzazione, le garanzie richieste e le responsabilità;
- e) gli obblighi dello sponsor e la disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento;
- f) la disciplina delle facoltà di recesso e le modalità di risoluzione;
- g) le prescrizioni in materia di controversie e di spese contrattuali.

Le spese per sponsorizzazioni sono autorizzate esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, al quale spetta - in via esclusiva - la responsabilità di valutarne la congruità, la finalità di perseguimento delle esigenze aziendali e la sostenibilità economica e finanziaria. In osservanza al Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Società, le spese di sponsorizzazione, assimilabili a "sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici", dovranno essere tempestivamente pubblicate nell'apposita sezione "Società Trasparente" del sito Internet aziendale.

IL PRESIDENTE  
Prof. Tiziano ONESTI

Ber, 21 luglio 2017